

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Parma, 08 maggio 2017

**OGGETTO: Compensazioni Mod. F24 – Visto di Conformità**

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, al fine di contrastare le indebite compensazioni nel Mod. F24 da parte dei sostituti d'imposta, ha previsto

- l'abbassamento da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter compensare i crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP, è obbligatoria l'apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità;

- l'introduzione dell' obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare telematicamente tramite procedura Entratel/Fisconline i Mod. F24 contenenti compensazioni di crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo.

Tali disposizioni sono in vigore **dal 24 aprile 2017** e, di conseguenza dalle deleghe di pagamento che saranno presentate a partire dalla predetta data.

**VISTO DI CONFORMITA'**

Con specifico riferimento ai sostituti d'imposta, la modifica in oggetto produrrà effetti già sul Mod. 770/2017, il cui termine di trasmissione è, ad oggi, fissato al 31 luglio 2017. Nel caso specifico, qualora l'eventuale credito d'imposta residuo al 31 dicembre 2016, evidenziato nel Quadro SX del Mod. 770/2017 (rigo SX4, colonna 6), risultasse d'importo superiore a euro 5.000, il relativo utilizzo, nel corso del 2017, in compensazione orizzontale (Mod. F24), sarà necessariamente subordinato

- all'apposizione del visto di conformità nel Frontespizio della dichiarazione in oggetto;
- in alternativa, per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2049-bis c.c., alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

**OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL MOD. F24 TRAMITE PROCEDURA ENTRATEL/FISCOONLINE**

il predetto obbligo è esteso a tutte le ipotesi di utilizzo in compensazione nel Mod. F24, di crediti IVA nonché di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e di crediti

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo.

In assenza di precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che i titolari di partita IVA siano tenuti a trasmettere il **Mod. F24 tramite Entratel/Fiscoonline** anche nell'ipotesi di recupero del bonus Renzi "codice tributo 1655".

**RIEPILOGO COMPENSAZIONI MODELLO F24**

<b>Contribuenti titolari di PARTITA IVA</b>	<b>Modalità di presentazione del Mod. F24</b>
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	Servizi telematici bancari o Entratel/Fiscoonline
Modello F24 con saldo positivo con compensazioni di cui all'art. 17 del Dlgs 241/1997	Obbligo di utilizzare Entratel/Fiscoonline
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare Entratel/Fiscoonline

<b>Contribuenti non titolari di PARTITA IVA</b>	<b>Modalità di presentazione del Mod. F24</b>
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	Modello F24 cartaceo, Servizi telematici bancari o Entratel/Fiscoonline
Modello F24 con saldo positivo con compensazioni di cui all'art. 17 del Dlgs 241/1997	Servizi telematici bancari o Entratel/Fiscoonline
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare Entratel/Fiscoonline

Ricordiamo a tutti i clienti che non hanno delegato lo studio al pagamento del modello F24 che siamo a loro disposizione al fine di adempiere correttamente a tale nuovo aggiornamento normativo.

Cordiali saluti

Paolo Percalli